



Regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Approvato con Delibera n.90 del 14/11/2016

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 27 gennaio 2005, n. 54.

2. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai sensi del D.M. 27 gennaio 2005 n. 54, dell'art. 3, commi 10 e 11 del Decreto Legge del 2 marzo 2012 n. 16, convertito in Legge del 26 aprile 2012 n. 44, delle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 232590 del 12/11/2012, n. 31666 del 25/02/2013 e n. 118648 del 12/07/2013 e della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22/10/2013.

Articolo 2 - Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca (di seguito "Camera di commercio").

2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 3 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere in seguito a ritardi, omissioni o errori della Camera di Commercio.

3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati.

Articolo 4 - Misura della sanzione

1. Per le violazioni in materia di diritto annuale, la sanzione base è quantificata secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

2. Nei casi di tardivo versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 54/2005, limitatamente ai tributi dovuti per l'iscrizione in corso d'anno di nuova impresa o unità locale, la sanzione base è applicata nella misura del dieci per cento.

3. Nei casi di omesso versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'articolo 3 comma 3 del D.M. 54/2005, la sanzione base è applicata nella misura del



trenta per cento. La sanzione è calcolata su tutto quanto risulta non versato, oppure versato con un ritardo:

- a) oltre il termine definito dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 54/2005 per i versamenti tardivi, per i tributi dovuti per l'iscrizione in corso d'anno di nuova impresa o unità locale;
- b) oltre il termine per esercitare l'opzione di versamento con 0,40%, di cui all'articolo 17 comma 2 del D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni, per i tributi dovuti per imprese e loro unità locali già iscritte all'inizio dell'anno.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3 che siano caratterizzati da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione nella misura dal 30 al 100 per cento sull'importo indicato in tale comma.

5. Sull'importo della sanzione base si applicano gli ulteriori criteri di determinazione indicati negli articoli successivi.

Articolo 5 - Recidiva

1. La sanzione, determinata ai sensi del precedente articolo 4, è aumentata del 40%, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6 - Violazioni continuate

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, aumentata del 200%.

2. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Articolo 7 - Definizione agevolata

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8 – Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione con una sanzione ridotta:

a) nella misura indicata nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il pagamento viene effettuato nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modifiche e integrazioni;

b) nella misura indicata nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento.

2. La regolarizzazione avviene eseguendo il pagamento di quanto dovuto a titolo di tributo, della sanzione e degli interessi moratori calcolati al tasso legale in vigore e



maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui avviene effettivamente il pagamento.

3. Nel caso di ravvedimento incompleto, effettuato entro i termini di cui al precedente comma 1 e con l'indicazione corretta dei codici tributo, sulla parte di tributo correttamente ravveduta non si applicano ulteriori sanzioni.

Articolo 9 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- a. Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
- b. Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- c. Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate ai seguenti soggetti:

- a. al titolare dell'impresa individuale;
- b. ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
- c. agli accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni;
- d. alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
- e. agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi.

Articolo 10 - Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo sono rimosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c). E' possibile, altresì, il pagamento allo sportello nel caso di cui all'art.9 comma 1 lett. a) e b).

2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

4. Il pagamento della sanzione è comprensivo delle spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione.

Articolo 11 - Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

- a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale può accogliere o meno le deduzioni dell'interessato;

in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione della sanzione, verso il quale è comunque possibile sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso esperire ricorso in Commissione Tributaria;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica:

a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.

3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c) può entro 60 giorni dalla notifica:

a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale come previsto dalla Legge

Articolo 11 bis – Reclamo e mediazione

1. Ai sensi dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 546 del 1992 si applica l'istituto del reclamo-mediazione alle controversie tributarie per diritto annuale fino a € 20.000 (ventimila), determinato al netto di sanzioni ed interessi. Ove la controversia sia relativa esclusivamente ad erogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

2. Il ricorso notificato a far data dal 1° gennaio 2016 produce automaticamente gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica entro il quale deve essere conclusa la procedura. Si applica la sospensione dei termini processuali del periodo feriale.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 472 del 1997 è fatto divieto di applicazione della definizione agevolata alle sanzioni per omesso o tardivo versamento e non sarà quindi consentita neppure in sede di mediazione.

Articolo 12 - Autotutela

1. Il Segretario Generale può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti


sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:

- a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. doppia imposizione;
 - d. mancata considerazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 13 – Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Qualora l'ammontare dovuto dal contribuente per ogni singolo anno di competenza, derivante dalla somma del tributo non versato, delle sanzioni e degli interessi, sia inferiore o uguale euro 12,00, non si fa luogo alla contestazione o irrogazione con atto, né all'iscrizione a ruolo diretta.
2. Qualora l'ammontare dovuto dal contribuente per ogni singolo anno di competenza, derivante dalla somma del tributo non versato, delle sanzioni e degli interessi, sia superiore a euro 12,00 ma inferiore a euro 30,00, e non sia stata compiuta alcuna violazione nel versamento del diritto annuale nei cinque anni precedenti al tributo di riferimento, non si fa temporaneamente luogo alla contestazione o irrogazione con atto, né all'iscrizione a ruolo diretta.
3. Nei casi in cui l'ammontare dovuto per un anno di competenza, derivante dalla somma di tributo, sanzione e interessi sia superiore a euro 12,00 e il contribuente abbia effettuato almeno una violazione nei cinque anni precedenti al tributo di riferimento, si procede alla contestazione o irrogazione o iscrizione a ruolo diretta delle somme dovute per l'anno in oggetto e al recupero delle eventuali somme temporaneamente sospese ai sensi del comma precedente.
4. Ai fini della verifica, indicata nei precedenti commi 2 e 3, dell'esistenza o meno di violazioni pregresse, si tiene conto di tutte le violazioni effettuate in materia di versamento del diritto annuale, sia che siano già state irrogate e notificate sia in caso contrario, comprese anche quelle con importi inferiori al minimo di cui al comma 1. Non sono invece considerate le violazioni ravvedute spontaneamente per l'intero importo con i criteri indicati all'articolo 8 e quelle per le quali la Camera di Commercio ha emesso provvedimento di sgravio totale in base all'articolo 12.

Articolo 14 - Decadenza e Prescrizione



1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente articolo 9 comma 1 lettera c).

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è esecutivo dalla data di adozione.
